Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Valle d'Aosta

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985.

Revisione della misura dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1982, registro n. 7, Trasporti, foglio n. 195, con il quale e stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dello art. 8 della stessa legge n. 324, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, in modo tale da consentire che, in relazione alle intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta, possano essere effettuati, oltre alle spese di manutenzione ed esercizio, anche investimenti, per i quali dette tariffe sono preordinate, atti a migliorare il livello delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali;

Considerato che è, altresì, necessario determinare il livello delle tariffe aeroportuali in misura tale da non disincentivare l'espansione del traffico aereo e tenendo conto che, anche a tal fine, lo Stato interviene attraverso il finanziamento degli investimenti ritenuti necessari;

Sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 1.872 a L. 2.210 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 2.340 a L. 2.760 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione, di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 713 a L. 810 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.081 a L. 1.220 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 72 a L. 85 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 6.750 a L. 9.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Le predette disposizioni entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1985

PERTINI

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

GORIA, *Ministro del tesoro*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1985
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 35

NOTE

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, fissa i diritti di approdo e partenza degli aeromobili e stabilisce, nell'ultimo comma, le modalità di pagamento, che sono le seguenti:

« I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi ».

Nota all'art. 2:

— L'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, fissa il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto degli aeromobili, rinviando per le modalità di pagamento, al disposto dell'art. 2.

Nota all'art. 3:

— L'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, fissa il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e attribuisce il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero.

(2020)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « Celimontana », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Celimontana », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « Celimontana », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Pocaterra in data 18 luglio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. D'Annibale Tommaso, domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 138, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1991)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Centrofin, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 febbraio 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 4 febbraio 1984;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 30 ottobre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 1° marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Centrofin è disposta la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 febbraio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2027)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1985.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 20.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale n. 415732 del 20 dicembre 1974, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da lire 20.000;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 20.000, autorizzati con decreto ministeriale n. 415732 del 20 dicembre 1974, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° luglio 1985.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1985
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 323

(2003)

DECRETO 3 aprile 1985.

Carattere non ufficiale dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sub 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per lé società e la borsa del 5 marzo 1985, n. 1651;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 1651 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« I prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna non hanno carattere di ufficialità.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna provvederà ad inserire sul frontespizio del listino medesimo apposita nota nel senso di cui sopra ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2023)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 2 aprile 1985.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985, i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per le merci contingentate devono presentare domanda in carta da bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per ogni contingente deve essere presentata apposita, separata, domanda corredata di idonea documentazione con l'indicazione esatta del numero del contingente richiesto, la voce doganale, il codice statistico, la denominazione della merce, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce che si intende importare. Non saranno prese in considerazione:

domande incomplete o che facciano riferimento a documenti già depositati sempreché, non si tratti di bolle di importazione esibite in occasione di analoghi, precedenti, contingenti;

documenti o notizie pervenute separatamente dalle domande;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o presentate dopo il detto termine di trenta giorni, ovvero spedite a mezzo di raccomandata entro il detto termine, ma pervenute oltre venti giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Le domande complete ma tardive potranno eventualmente concorrere all'attribuzione di quote dei contingenti non esauriti.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1984 o 1985 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1983 debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati, in precedenza, presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1981-83.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda in particolare le importazioni di origine e provenienza Giappone dovrà essere redatta apposita distinta dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40 % in relazione al volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel 1983, a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 - oltre i 480 milioni, quota IVA spettante: 40%;

C2 - da 120 a 480 milioni, quota IVA spettante: 26 %;

C3 - da 40 a 120 milioni, quota IVA spettante: 17 %;

C4 - da 6 a 40 milioni, quota IVA spettante: 11%;

C5 - fino a 6 milioni. quota IVA spettante: 6%:

c) 50 % in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1981-83, valutate come appresso: 150 % per le merci di origine e provenienza giapponese; 100 % per le merci di origine e provenienza diversa dal Giappone.

Per i contingenti numeri 13, 22, 32, 33, 34, 35 e 36 relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti, il 50 % di cui al punto *c*) viene suddiviso come segue:

35 % a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione in relazione al volume delle importazioni effettuate da tutti i Paesi nel triennio 1981-83 e valutate come sopra detto;

15 % alle ditte industriali quale quota integrativa.

In fase di prima ripartizione, non potrà essere assegnata, ad una sola ditta una quota superiore al 50 % del contingente richiesto, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Per quanto riguarda i contingenti n. 39 e n. 40 (autovetture), non potrà comunque essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 15 % del contingente, salvo solo il caso che le richieste, complessivamente considerate, non assorbano l'intero contingente.

Per i suddetti contingenti la quota base del 10 % di cui all'art. 5 non verrà assegnata e la ripartizione sarà effettuata con i seguenti criteri:

60 % in relazione al volume delle importazioni:

40 % in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1983.

Inoltre l'operatività presentata dalle ditte partecipanti a suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone effettuate nel triennio 1981-83 considerate, ai fini del riparto, col seguente criterio: 100 % per autovetture di origine giapponese e provenienza altri Paesi, 150 % per auto di origine e provenienza giapponesi; pertanto tutte le ditte interessate dovranno esibire bollette originali di importazione soltanto per auto di origine giapponese relative al citato triennio.

In seguito al riparto del contingente le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente per autovetture di origine e provenienza giapponese.

Per quanto attiene il contingente di motori fuoribordo, saranno ammesse alla ripartizione dello stesso soltanto le ditte che dimostreranno un utilizzo superiore al 50 % delle autorizzazioni ottenute nel precedente contingente relativo al periodo 1° ottobre 1983-30 settembre 1984, a meno che non si tratti di ditte che non hanno partecipato a quella ripartizione.

Le ditte che non avranno dimostrato il suddetto utilizzo potranno partecipare soltanto alla quota base.

Art. 7.

Le ditte assegnatarie di quote contingentali sono tenute a dimostrare lo stato di utilizzo delle relative autorizzazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI
(validi per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 30 settembre 1985)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04		Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D 710	sardine	170
2		E 750	tonni	425
3	37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in striscie, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	145
4	37.02	A ex 310, ex 350, ex 720	Pellicole di tipo « Single 8 »	120
5	ex 40.11		Gomme piene e semipiene:	
		B 210/570 631/639	camere d'aria . . . . protettori (flaps) . . . . tubolari . . . . coperture nuove	270
6	50.02	000	Seta greggia (non torta)	75
	50.04	A 100 B 900	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
7			in temporanea importazione	265
8			in definitiva	75
9	50.09	ex A 010	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione . .	660
10	ex 62.02	A 010 ex 090 B 150 ex 190 610 ex 650 750 ex 770 870 ex 890	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.: in seta, in canapa, in lino	90
11	69.07 69.08		Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	200
12	69.11 69.12		Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana . . . Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	1.000
13	73.15		Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse	400
14	82.09	A 110, 190	Coltelli a lama fissa	100
15	82.14	A 100 B 910, 990	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	100
	ex 84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
16		ex B 100 ex 120	propulsori speciali del tipo « fuoribordo » di potenza uguale o inferiore a 20 HP	1.210 unità
17		ex C 270/375	per autovetture	110
18		ex C 160/199 ex 321, 325	per motocicli e biciclette	300
19		ex C 240/375, 630	Motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 16, 17, 18 . . .	100
20		ex D 980/990	Parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 16, 17, 18, 19	485
21	ex 84.41	A 141, 145 151, 155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	100
22	ex 85.01	ex A 010/470 540, 570 ex B 610/750 ex C ex 900 ex 930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati .	240

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
23	ex 85.01	ex B 490, 520	Motori elettrici, corrente continua per registratori e giranastri	550
24	85.03	110/300	Pile elettriche	60
25	ex 85.15	A III 150, 190	Autoradio	30
26		A III 420	Sintonizzatori HI-FI (tuners) ed altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione	50
27		A III 320/380 430, 440	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: portatili . . . . combinati con giranastri e/o giradischi	80
28		A III 450/510	Apparecchi riceventi per la televisione	50
29		A IV 600	Apparecchi con la presa delle immagini per la televisione	270
30	ex 85.15	C II 820 840 860 880 910	Antenne . . . . Filtri e separatori di antenne	50
31		ex A 040, 090 120, 130 ex C 750/800 990	Altri apparecchi . . . . Parti e pezzi staccati	100
32	ex 85.21	ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18"	750
33		ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori da 20" e 22"	250
34		C 450	Cristalli piezoelettrici montati	30
35		D II a 511/580	Diodi, transistors e simili	30
36		D II b 620/680	Microstrutture elettroniche	30
37		A I - A II A III b A IV - A V D I E 910, 990	Altri tubi, lampade e valvole . . . . Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . . . Parti e pezzi staccati	30
38	85.23	A 010 B 050/990	Fili trecce, cavi (compresi i cavi coassiali) . . . . Nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati ed ossidati anodicamente muniti o non di pezzi di congiunzione)	135
39	85.24	ex C II 930	Elettrodi per forno di grafite artificiale	1.700
40	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone ecc. non fuoristrada	1.700 unità
41	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone ecc. fuoristrada	500 unità
42	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02	450
43	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci doganali 87.01 e 87.03	115
44	ex 87.09	A 100	Velocipedi con motore ausiliario	70
45	ex 87.09	A 510/594	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cc.	1.200 unità
46	ex 87.12	A, B 110/990	Parti e pezzi staccati ed accessori di motocicli, motorette (scooters) e motocarrozzette	300
47	97.03		Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento	2.660

(1948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), firmata a Berna il 9 maggio 1980 con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.

Il 1° marzo 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 dicembre 1984, n. 976 (pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1985), è stato depositato a Berna, presso il Dipartimento federale elvetico degli affari esteri, lo strumento di ratifica della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), firmata a Berna il 9 maggio 1980, con atti connessi.

Conformemente a quanto stabilito dalla Conferenza degli Stati contraenti convocata a Berna il 15 febbraio 1984, ai sensi dell'art. 24, par. 1, la Convenzione sopraindicata, con atti connessi, entrerà in vigore sul piano internazionale, ed in pari data per l'Italia, il 1° maggio 1985.

(1752)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Madonnina della Spiga», con sede in Martis (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Masala in data 7 luglio 1964, repertorio n. 198120, reg. soc. n. 1496, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Salvatore Muglia.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 la società cooperativa edilizia a r.l. «Exodus 77», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Papi il 31 maggio 1977, repertorio n. 30876, registro società n. 2687/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Stefano Palombi.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 la società cooperativa «Roccabruna - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Butera il 28 dicembre 1973, repertorio n. 730850, registro società n. 761/74, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Stefano Palombi, residente in via G. Ferrari, 35, Roma.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 i poteri conferiti all'avv. Luigi Cristiani, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Mincio a r.l.», con sede in Pavia, sono stati prorogati fino al 9 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 i poteri conferiti all'ing. Sigfrido Sacchi, commissario governativo della società cooperativa «Cons.A.P.R.I. - Consorzio agricolo produttori riso - Società coperativa a r.l.», con sede in Pavia, sono stati prorogati fino all'11 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commisario governativo della società cooperativa edilizia «Venere», con sede in Taranto, sono prorogati fino all'11 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edile Casoriana», con sede in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino all'11 giugno 1985.

(1795)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fivizzano

Con decreto 15 marzo 1985, n. 2585, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del canale Casale, in comune di Fivizzano (Massa Carrara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 134, mappale 129½, di mq 90 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 giugno 1984 in scala 1: 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, con allegato verbale di sopralluogo dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(2031)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

1) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 3954, di nominali L. 230.000 intestato a Beneficio parrocchiale SS. Salvatore in Proceno (Viterbo);

2) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 4408, di nominali L. 120.000 intestato a Seminario vescovile di Acquapendente (Viterbo);

3) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 4409, di nominali L. 130.000 intestato a Massa capitolare della cattedrale di Montefiascone (Viterbo);

4) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 4410, di nominali L. 160.000 intestato a Massa capitolare Castrense in Acquapendente (Viterbo);

5) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 4411, di nominali L. 205.000 intestato a Mensa vescovile di Acquapendente (Viterbo);

6) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 4412, di nominali L. 210.000 intestato a Mensa vescovile di Montefiascone (Viterbo);

7) certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° gennaio 1984, n. 4413, di nominali L. 315.000 intestato a Seminario vescovile di Montefiascone (Viterbo).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(2030)

MINISTERO DEL TESORO

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1983 —	1983 —	1983,50	1983 —	1983 —	1983 —	1983 —	1983 —	1983 —	1983 —
Marco germanico .	639,850	639,850	639,75	639,850	640 —	639,80	639,750	639,850	639,850	639,85
Franco francese	209,570	209,570	209,35	209,570	209,75	209,68	209,800	209,570	209,570	209,87
Fiorino olandese .	566,240	566,240	566,40	566,240	566,50	566,32	566,400	566,240	566,240	566,24
Franco belga .	31,805	31,805	31,77	31,805	31,75	31,80	31,805	31,805	31,805	31,80
Lira sterlina .	2447,200	2447,200	2439 —	2447,200	2447,50	2447,35	2447,500	2447,200	2447,200	2447,20
Lira irlandese	2006 —	2006 —	2002,50	2006 —	2004,50	2004,50	2003 —	2006 —	2006 —	—
Corona danese .	178,740	178,740	178,60	178,740	178,75	178,72	178,710	178,740	178,740	178,74
Dracma .	14,760	14,760	14,70	14,760	—	—	14,710	14,760	14,760	—
E.C.U.	1432,700	1432,700	1428 —	1432,700	1432,75	1432,60	1432,500	1432,700	1432,700	1432,70
Dollaro canadese .	1448,100	1448,100	1448 —	1448,100	1448 —	1448,10	1448,100	1448,100	1448,100	1448,10
Yen giapponese .	7,854	7,854	7,85	7,85	7,85	7,85	7,850	7,854	7,854	7,85
Franco svizzero .	759,760	759,760	757,75	759,760	760 —	759,88	760 —	759,760	759,760	759,76
Scellino austriaco .	91,222	91,222	91,12	91,222	91,25	90,71	91,210	91,222	91,222	91,22
Corona norvegese .	221,930	221,930	221,90	221,930	222 —	222,06	222,200	221,930	221,930	221,93
Corona svedese .	220,890	220,890	220,50	220,890	221 —	220,87	220,850	220,890	220,890	220,89
FIM	307,050	307,050	306 —	307,050	307 —	307,07	307,100	307,050	307,050	—
Escudo portoghese .	11,450	11,450	11,43	11,450	11,50	11,42	11,400	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola .	11,480	11,480	11,46	11,480	11,50	11,48	11,483	11,480	11,480	11,48

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1985

Dollaro USA .	1983 —	Lira irlandese	. 2004,500	Scellino austriaco .	91,216
Marco germanico .	639,800	Corona danese .	178,725	Corona norvegese .	222,065
Franco francese	209,685	Dracma .	14,735	Corona svedese .	220,870
Fiorino olandese	566,320	E.C.U. .	1432,600	FIM	307,075
Franco belga .	31,805	Dollaro canadese .	1448,100	Escudo portoghese	11,425
Lira sterlina .	2447,350	Yen giapponese	7,852	Peseta spagnola .	11,481
		Franco svizzero	. 759,880		

Media dei titoli dell'11 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,675
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	97 —
» 6 % » » 1971-86	93,600
» 6 % » » 1972-87	91,900
» 9 % » » 1975-90	89,500
» 9 % » » 1976-91	89,500
» 10 % » » 1977-92	94,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	96,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,050
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,175
» » » » 1- 1-1982/86	101,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	102,200
» » » » 1- 6-1982/86	102,175
» » » » 1- 7-1982/86	102,075
» » » » 1- 8-1982/86	102,075
» » » » 1- 9-1982/86	101,900
» » » » 1-10-1982/86	101,775
» » » » 1-11-1982/86	102,500
» » » » 1-12-1982/86	102,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,775
» » » » 1- 9-1983/86	100,850
» » » » 1-10-1983/86	100,800
» » » » 1- 1-1983/87	102,575
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	103,200
» » » » 1- 4-1983/87	102,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87	102,750
» » » » 1- 6-1983/87	102,550
» » » » 1-11-1983/87	101,350
» » » » 1-12-1983/87	101,700
» » » » 1- 7-1983/88	103,400
» » » » 1- 8-1983/88	103,200
» » » » 1- 9-1983/88	103,075
» » » » 1-10-1983/88	103,050
» » » » 1-11-1983/88	104,050
» » » » 1- 1-1984/88	101,800
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	101,250
» » » » 1- 4-1984/88	101,450
» » » » 1- 5-1984/88	100,875
» » » » 1- 6-1984/88	101,250
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,750
» » » » 1- 4-1984/91	102,400
» » » » 1- 5-1984/91	102,425
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,675
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,700
» » » » 1-10-1984/91	101,425
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100 —
» » » 17 % 1- 7-1985	100,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,375
» » » 16 % 1- 1-1986	101,525
» » » 14 % 1- 4-1986	100,625
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,325
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	115,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,300
» » » » 1983/90 11,50 %	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

46° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81, (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85 e n. 76/85 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4306 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V. SUPER EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER))
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4307 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V. SUPER EXPRESS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4308 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD S.E.H.
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4309 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.H.
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4310 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI VISINI & CO. » MOD. P.V.R.
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « PERUGINI VISINI & CO. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4311 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI VISINI & CO. » MOD. P.V.R.
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « PERUGINI VISINI & CO. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4312 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipi: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « PERUGINI VISINI & CO. » MOD. P.V.C.
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « PERUGINI VISINI & CO. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4313 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « PERUGINI VISINI & CO. » MOD. P.V.C.
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « PERUGINI VISINI & CO. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4314 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2818-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « JOSEF JUST » MOD. SCHORTBOCKDRILLING
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero dele canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza dele canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MINI ELISO TITOLARE DELL'ARMERIA « MINI ELISO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4315 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 85
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 710
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4316 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 360 DE LUXE
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4317 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 360 DE LUXE
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4318 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 360 DE LUXE
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4319 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 360 DE LUXE
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4320 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 360 DE LUXE
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4321 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 360 DE LUXE
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4322 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 560 H.H.
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4323 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 560 H.H.
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4324 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 560 H.H.
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delel canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4325 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 560 H.H.
Calibro: MM. 9 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4326 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 560 H.H.
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4327 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2408-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 560 H.H.
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA « FESTI FAUSTO GIANNI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4328 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2653-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. INSPECTOR
Calibro: MM. 6 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5 (2½")
Lunghezza dell'arma: MM. 188
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ALDO UBERTI & C. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4329 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2653-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. INSPECTOR
Calibro: MM. 6 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 227,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ALDO UBERTI & C. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4330 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2653-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. INSPECTOR
Calibro: MM. 6 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 278,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ALDO UBERTI & C. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4331 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2702-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « GABILONDO » MOD. XI-B
Calibro: MM. 9 STEYR
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA « PRIMA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4332 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.5798-C-84 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 629 MINI
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 192
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: OROPESA ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' « L'ARMAIOLO DEL CENTRO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4333 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. PEACEKEEPER 4" MATE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 241
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4334 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CARL GUSTAF » MOD. 94
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA E GERMANIA OCCIDENTALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4335 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: « FN » (SAFN) MOD. 49
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4336 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: « FN » (SAFN) MOD. 49
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4337 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: « FN » (SAFN) MOD. 49
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4338 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: « MANNLICHER SCHONAUER » MOD. 03/14
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 720
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4339 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « MANNLICHER SCHONAUER » MOD. 03/14
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4340 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. 2 A 1
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4341 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MANNLICHER » MOD. 95
Calibro: MM. 6,5 × 53 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: OLANDA E AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: NORVEGIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4342 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2583-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « PIETRO BERETTA » MOD. 98 F
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA « FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4343 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2583-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA STANDARD
Denominazione: « PIETRO BERETTA » MOD. 89
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA « FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4344 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4345 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4346 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3091-C-81 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4347 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2578-C-79 *in data* 12 *marzo* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 64 MILITARY E POLICE STAINLESS
Calibro: 38 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO IMPORTATORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

(1971)

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985, n. 559/C-50.3098-C-80, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica « Simonov » Mod. SKS (Simonov), cal. mm. 7,62 × 39 (canna mm. 520), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(1972)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di istanze volte al riconoscimento delle condizioni di ristrutturazione aziendale presentate da varie imprese.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 3 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

impresa Beker mediterranea S.p.a. di Brindisi - aprile 1983;

impresa Compagnia generale abbigliamento - C.G.A. S.p.a. di Arzano (Napoli) - maggio 1983;

impresa Gulminelli S.p.a. di Ravenna - settembre 1982;

impresa Industria siciliana vetro - I.S.V. di Isola delle Femmine (Palermo) - aprile 1983;

impresa Manto sud S.p.a. di Avezzano (L'Aquila) - ottobre 1983;

impresa Plastica industriale lucana - P.I.L. S.p.a. di Potenza - ottobre 1983;

impresa Società ittica nazionale S.p.a. di Pietrasanta (Lucca) - ottobre 1981.

Con deliberazioni adottate nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

impresa Cem.Am.It. - Cemento amianto italiano S.p.a. di Ferentino (Frosinone) - novembre 1983;

impresa Elettrochimica del Piave S.r.l. di Castellavazzo (Belluno) - gennaio 1984;

società Marsili Maurizio S.a.s. di Roma - gennaio 1982.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 25 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

Curzio Nitoglia S.r.l. di Aricola (L'Aquila) - novembre 1983;

Mamma Francesca S.p.a. di Paliano (Frosinone) - ottobre 1982.

(2034)

Reiezione di richiesta di riconoscimento dello stato di grave crisi dell'occupazione nella provincia di Matera

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato di grave crisi dell'occupazione nella provincia di Matera, per il completamento dei lavori relativi alla costruzione del raccordo stradale tra la Matera-Ferrandina e la Matera-Grassano, a decorrere dal 30 agosto 1982 e non ha ritenuto ricollegabile al completamento delle opere viarie la sospensione dei lavoratori dei cantieri della società Zoldan.

(2032)

Reiezione di istanze volte al riconoscimento delle condizioni di crisi aziendale presentate da varie società

Con deliberazioni adottate nella seduta del 3 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

A.M.I.C.A. - Azionaria manifatture italiana confezioni e affini S.p.a. di Dosson di Casier (Treviso) - 29 marzo 1983;

Angelo Maffei - Eredi S.d.f. di Pontelandolfo (Benevento) - 11 aprile 1983;

Bedevit S.r.l. di Leinì (Torino) - 9 luglio 1982;

Belfatto S.a.s. di Casoli (Chieti) - 1° novembre 1983;

Calzaturificio Loncar S.r.l. di Rovereto sulla Secchia (Modena) - 1° gennaio 1984;

Cartiera colle d'arte dei F.lli Errichiello di Sora (Frosinone) - 31 agosto 1981;

Ce.Amt S.a.s. di S. Cataldo (Caltanissetta) - 30 agosto 1982;

Conceria Pasubio S.p.a. di Arzignano (Vicenza) - 2 gennaio 1984;

Corio Emilio di Corio Emilio & C. S.n.c., con sede legale in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino) - 16 maggio 1983;

Daniel's S.r.l. di Cagli (Pesaro) - 17 ottobre 1983;

Elettromeccanica Zeta di Ugo Mauri di Rho (Milano) - 27 febbraio 1984;

Emily S.r.l. di Carpi (Modena) - 19 settembre 1983;

Ferrero & Marchesin S.n.c. di S. Secondo di Pinerolo (Torino) - 29 novembre 1983;

Golden Shoe S.r.l. di Marino (Roma) - 3 gennaio 1983;

I.M.A.M. S.r.l. di Ciriè (Torino) - 15 giugno 1981;

Industria farmaceutica lucana S.p.a. di Tito Scalo (Potenza) 10 gennaio 1984;

Industrie grafiche Cremezzani S.n.c. di Brescia - 1° gennaio 1984;

Maglificio Ondoli S.r.l., con sede e uffici in Milano e stabilimento di Vignate (Milano) - 2 gennaio 1984;

Mautren-Mec S.p.a. di Aprilia (Latina) - 12 ottobre 1983;

Mobili Rex S.r.l. di Poggibonsi (Siena) - 1° gennaio 1984;

Omlat S.n.c. di Ceresole d'Alba (Cuneo) - 28 febbraio 1983;

Pontoni Dario autotrasporti di Cividale del Friuli (Udine) - 2 aprile 1984;

Rampinelli S.r.l., con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna) e stabilimento in Monterenzio (Bologna) - 10 ottobre 1983;

Unione chimica medicamenti - Difme S.p.a. di Grugliasco (Torino) - 4 aprile 1983;

impresa Arredomeccanica S.p.a. di Salice (Pordenone) - maggio 1983;

società Bassano S.p.a. di Copiano (Pavia) - luglio 1983;

società Bustese industrie riunite S.p.a. di Olgiate Olona (Varese) - febbraio 1984;

società Citea S.p.a. di Torino - febbraio 1984;

impresa Jutificio napoletano S.p.a. di Napoli - febbraio 1984;

società Prinz Brau Italia S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna) e stabilimento in Bitonto (Bari) - novembre 1983;

società Speci S.p.a. di Pomezia (Roma) - ottobre 1983;

impresa Tesa S.p.a. di Sassari - gennaio 1983.

Con deliberazioni adottate nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

Civar - Soc. coop. a r.l. di Ravenna - 1° febbraio 1984;

Costruzioni meccaniche Pizzolato Massimiliano S.r.l. di Olmo di Creazzo (Vicenza) - 2 gennaio 1984;

Dolzan S.pa. di San Michele all'Adige (Trento) - 13 febbraio 1984;

Elettromeccanica Verbano S.p.a. di Novara - 9 gennaio 1984;

Filux S.p.a. di Bari - 5 settembre 1983;

Gierre industriale S.r.l. di Dovadola (Forlì) - 26 novembre 1983;

Grondplast S.r.l. di S. Bernardino di Lugo (Ravenna) - 23 gennaio 1984;

Industria pizzi affini S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta) - 23 gennaio 1984;

J.U.L.P.R.E.F. S.r.l. di Petacciato (Campobasso) - 1° gennaio 1984;

Omis S.p.a. di Sandrigo (Vicenza) - 26 marzo 1984;

società Industrialfin S.p.a., con sede legale in Salerno e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno) - marzo 1984;

società Inplas - Industria plastica siciliana S.p.a. di Piano di Tavola (Catania) - luglio 1982;

società I.V.A.M. - Industria vetraria altarese di Mondovì S.p.a. di Mondovì (Cuneo) - novembre 1982;

società Officine meccaniche A.N.I. di Taglier & C. S.n.c. di Chiampo (Vicenza) - novembre 1983;

società Snia BPD S.p.a. di Pavia - luglio 1984.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 25 ottobre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

Mobilificio F.lli Scattolin S.p.a. di Vigonza (Padova) - maggio 1983;

O.M.B.A. S.r.l. di Oleggio (Novara) - 18 aprile 1983;

Pandozy prefabbricati S.r.l., con sede in Latina e stabilimento di Ceccano (Frosinone) - 24 marzo 1983;

Pelificio del Trasimeno F.lli Pasqualoni fu Eliseo S.p.a. di Castiglione del Lago (Perugia) - 5 aprile 1983;

Recon Cablaggi S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano) - 20 giugno 1983;

Ritor Cotton di Savioli Luigi di Rudiano (Brescia) - 1° marzo 1982;

Sacfi dei F.lli D'Agnese S.n.c. di Montesilvano (Pescara) 1° marzo 1982;

S.I.E.T. S.p.a., con sede in Torino e cantiere di escavazioni minerarie di Riolo Terme (Ravenna) - 2 gennaio 1984;

So.Co.Mec S.r.l. di Bologna - 23 maggio 1983;

So.Ge.I. S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Corciano (Perugia) - 24 gennaio 1983;

So.G.I. S.r.l. di Bari - 26 settembre 1983;

Styl G.B. di Baldi Marcello di Pietralunga (Perugia) 20 novembre 1981;

Velagrafica S.r.l. di Ariccia (Roma) - 18 luglio 1983;

Vi.Cap. S.p.a. di Viggiano (Potenza) - 1° gennaio 1984;

Zincol sud S.p.a. di Ascoli Piceno - 17 marzo 1983.

(2033)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di marzo 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1985 rispetto a marzo 1984 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1985 rispetto a marzo 1983 risulta pari a più 21,6 (ventunovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(2035)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione del comune di Civate nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1984, n. III/46590, il comune di Civate (Como), è stato incluso in zona « A » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(1900)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 marzo 1985, n. 1-13/2-549, il decreto del prefetto della provincia dell'Istria 9 dicembre 1930, n. 2151, con il quale il cognome del sig. Antonio Božič, nato a S. Servolo il 5 giugno 1889, venne ridotto nella forma italiana di « Bossi » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Božič e ai figli Giuseppe e Guerrino, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 29 gennaio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del *figlio del predetto, sig. Giuseppe Bossi, nato a* Erpelle-Cosina il 27 febbraio 1922, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Božič ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Bossi » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Rosa Kočevar, nata a Erpelle-Cosina il 14 febbraio 1924.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(1979)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro I della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, risultavano vacanti tre posti da conferire, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione di due, pari al 50 %, mediante scrutinio per merito comparativo e di uno, pari al 30 %, mediante concorso speciale per esami;

Considerato che occorre procedere all'emanazione del bando del concorso suaccennato,

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro I, tabella XII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 citato nelle premesse.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo dei direttori di aeroporto della predetta Direzione generale appartenenti alle qualifiche funzionali settima ed ottava che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata all'ufficio personale della Direzione generale dell'aviazione civile, via Cristoforo Colombo, 420, Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulla legislazione aeronautica nazionale ed internazionale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.
Elenco dei titoli

Le domande di ammissione dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.
Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato primo dirigente è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dello art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.
Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 7.
Commissione

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2, ultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1985
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 147

(1954)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche, o in farmacia, o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(2057)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, già fissato per i giorni 8 e 9 maggio 1985 alle ore 10, presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, sono rinviate come segue:

prima prova scritta: 9 maggio 1985, ore 10;

seconda prova scritta: 10 maggio 1985, ore 10.

Le suddette prove si terranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo.

Le prove d'esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, già fissato per i giorni 16 e 17 aprile 1985 alle ore 9, presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, sono rinviate come segue:

prima prova scritta: 3 maggio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 4 maggio 1985, ore 9.

Le suddette prove si terranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo.

(2038)

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione

Con decreto del Presidente della Corte dei conti 10 aprile 1985, a modifica di quanto stabilito con decreto 28 novembre 1984, le prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova, riservato al personale della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983, sono state rinviate a data da destinarsi.

Con successivo provvedimento saranno indicati la sede, i giorni e l'ora in cui avranno luogo le predette prove.

(2058)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente tecnico (geometra)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivorgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(2043)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 88 del 13 aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.I.A. - Azienda municipalizzata per l'igiene ambientale di Rimini: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore.

Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo presso la Ripartizione economico finanziaria.

Ufficio italiano dei cambi: Pubblicazione delle graduatorie, generale di merito e definitiva del concorso pubblico a dodici posti di coadiutore in esperimento (carriera operativa).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1985, n. 5.
Rendiconti dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 20 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I - Ai fini della presente legge, per « contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale » si intendono le somme spettanti ai gruppi consiliari, a norma dell'art. 16 dello statuto regionale, per le loro spese di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, nonché per diffondere la conoscenza della loro attività e in particolare per promuovere la partecipazione della società civile all'attività stessa, secondo le previsioni degli articoli 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 e 3 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.

II - Nell'ambito delle finalità stabilite dalle norme di cui al primo comma, ciascun gruppo consiliare destina la somma globalmente assegnata sulla base di proprie scelte autonome, così come disposto dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18.

Art. 2.

I - I controlli sulla gestione delle somme erogate a titolo di contributo in danaro a favore dei gruppi consiliari con onere a carico del bilancio del consiglio regionale si svolgono esclusivamente nell'ambito del consiglio regionale, in ogni fase ed a qualsivoglia effetto.

Art. 3.

I - La disciplina della costituzione e dello scioglimento dei gruppi consiliari è rimessa alla potestà regolamentare interna del consiglio regionale.

II - I pagamenti ordinati sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del consiglio regionale intestato a « contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari », a norma dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono quietanzati dal capogruppo, oppure da altro consigliere appartenente al gruppo, per delega o procura del capogruppo. Chi non rivesta la carica di consigliere e non appartenga al gruppo consiliare destinatario del pagamento non può in alcun caso essere legittimato, neppure per delega o procura, a rilasciare quietanza in nome e per conto del gruppo medesimo.

III - Il consiglio regionale, deliberando in ordine alla dotazione organica del personale delle segreterie particolari dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 sull'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione, stabilisce le qualifiche funzionali e i profili professionali dei collaboratori preposti all'amministrazione e alla tenuta della contabilità dei gruppi consiliari.

Art. 4.

I - Le somme esigibili a titolo di contributo in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale non possono essere cedute. Nessun patto in tale senso può esser fatto valere nei confronti della presidenza del consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare di eseguire pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare in conformità con quanto disposto all'art. 3, secondo comma, della presente legge.

Art. 5.

I - I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni politico-organizzative o di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

II - A favore degli organi, articolazioni o raggruppamenti, di cui al primo comma, i gruppi consiliari possono disporre pagamenti a titolo di quote di partecipazione a spese sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente. Le iniziative devono comunque comportare per il gruppo consiliare un ruolo conforme alla previsione dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18.

III - Quando, per attività da svolgere fuori dal capoluogo regionale, o per pubbliche riunioni o manifestazioni, il gruppo consiliare si avvalga di locali attrezzati messi a disposizione da organi locali dei partiti, o da loro articolazioni politico-organizzative, o da altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi, può essere posta a carico del gruppo consiliare la quota di partecipazione nelle spese, ivi compresi gli eventuali oneri per il personale di custodia e di segreteria. La quota di partecipazione nelle spese deve corrispondere all'uso strettamente necessario per le attività d'istituto proprie del gruppo.

Art. 6.

I - Ai contributi in denaro a carico del bilancio del consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

II - I gruppi consiliari possono comunque disporre, a favore dei legali rappresentanti di organi centrali e periferici di partiti politici e delle loro articolazioni politico-organizzative nonché di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi, i pagamenti previsti dall'art. 5, commi secondo e terzo, della presente legge.

III - I divieti di cui al primo comma non si applicano per pagamenti eseguiti a corrispettivo di prestazioni d'opera intellettuale fornite, ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, da persone estranee ai gruppi, a favore dei gruppi medesimi; nonché per pagamenti eseguiti a titolo di rimborso di spese vive incontrate per acquisire la collaborazione di persone aventi particolari competenze o specifiche conoscenze di problemi particolari o locali.

IV - I gruppi possono, a favore dei propri consiglieri, disporre:

a) rimborsi delle spese adeguatamente documentate per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, quanto le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere ed il gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi, senza aver fornito a propria cura e spese i servizi e le prestazioni necessarie;

b) rimborsi delle spese che i consiglieri incontrano per attività da svolgere per conto del gruppo nel capoluogo regionale. L'ammontare dei rimborsi deve essere comunque non superiore all'indennità a giornata di presenza, così come stabilita a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, e non spetta quando nel corso della giornata il consigliere abbia maturato il diritto alla suddetta indennità.

V - I gruppi non possono comunque corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Art. 7.

I - I gruppi consiliari devono tenere libri e scritture contabili, secondo le norme di una ordinata contabilità.

II - I libri, le scritture e i documenti amministrativo-contabili devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto.

III - L'ufficio di presidenza del consiglio con propria deliberazione indica le modalità per la tenuta dei libri e delle scritture, avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 12.

IV - I gruppi consiliari possono chiedere al comitato tecnico di cui all'art. 12 indicazioni, pareri e in generale l'assistenza ritenuta necessaria od opportuna ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

I - I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 1° marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello allegato alla presente legge.

Art. 9.

I - All'inizio di ogni legislatura, il rendiconto di cui all'articolo 8 riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del consiglio al 31 dicembre successivo.

Art. 10.

I - Alla fine di ogni legislatura i gruppi consiliari redigono e approvano il rendiconto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio.

II - Al rendiconto di cui al primo comma è allegato un inventario, nel quale sono elencati i beni del gruppo consiliare.

III - A decorrere dalla data di cessazione dell'attività del consiglio, e fino a quando l'ufficio di presidenza del consiglio non individui i nessi di continuità fra i gruppi da una legislatura all'altra a norma dei successivi commi quarto e quinto, i capigruppo e i destinatari della delega o procura di cui all'articolo 3, secondo comma, non possono assumere impegni se non per l'ordinaria amministrazione e comunque non possono effettuare pagamenti per servizi o prestazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non quando sia acquisita e conservata agli atti la prova che i relativi impegni furono assunti anteriormente alla data della cessazione dell'attività del consiglio.

IV - All'inizio della legislatura successiva, il nuovo gruppo subentra nella titolarità dei beni qualora fra un gruppo cessante e il gruppo subentrante sussista un nesso di continuità politico-organizzativa. Resta comunque ferma la piena ed esclusiva responsabilità di coloro che nel corso della precedente legislatura rivestivano la carica di capogruppo o di destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, secondo comma, per gli atti compiuti anteriormente al subingresso. Spetta all'ufficio di presidenza costituito all'inizio della legislatura successiva individuare i nessi di continuità politico-organizzativa.

V - Qualora il trasferimento dei beni non possa avvenire per insussistenza di nesso di continuità, colui che, all'atto della cessazione della precedente legislatura, rivestiva la carica di capogruppo è tenuto ad adottare tutte le misure patrimoniali conseguenti alla definitiva cessazione dell'attività del gruppo, ed a trasferire al patrimonio della Regione l'attivo patrimoniale eventualmente risultante. Resta comunque ferma nei confronti dei terzi la piena ed esclusiva responsabilità ad ogni effetto del capogruppo e del destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, secondo comma, per gli atti compiuti anteriormente al trasferimento dell'attivo patrimoniale.

Art. 11.

I - Copia del rendiconto, sottoscritto dal capogruppo e dal destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, secondo comma, è depositata a cura del capogruppo presso l'ufficio di presidenza del consiglio.

II - Al deposito di cui al primo comma si provvede entro il mese di marzo di ogni anno. Il rendiconto di cui all'art. 10 deve essere depositato entro il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 12.

I - L'ufficio di presidenza del consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni amministrativo-contabili previste dalla presente legge.

II - L'ufficio di presidenza del consiglio si avvale di un comitato tecnico, formato da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni, e nominato, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dalla conferenza dei capigruppo. Il numero dei componenti il comitato non può essere inferiore a tre e superiore a sette, considerando anche il presidente, ed è stabilito con una prima votazione dall'ufficio di presidenza e dalla conferenza dei capigruppo, nel corso della riunione congiunta convocata per la nomina. Spetta altresì all'ufficio di presidenza e alla conferenza dei capigruppo nominare il presidente, in riunione congiunta.

III - Il comitato tecnico può richiedere ai capigruppo chiarimenti, nonché l'esibizione delle scritture e dei documenti di cui all'art. 7, con l'obbligo del segreto.

IV - Ai fini del controllo di regolarità, il comitato tecnico è tenuto a redigere un rapporto, distintamente per ciascun gruppo e per ogni provvedimento che l'ufficio di presidenza deve adottare, a norma del successivo art. 13, primo e secondo comma. Il comitato è altresì tenuto a redigere un rapporto, quando ne sia comunque richiesto dall'ufficio di presidenza del consiglio.

V - Il rapporto del comitato deve concludersi con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'ufficio di presidenza del consiglio sia tenuto ad adottare, a norma del successivo art. 13, primo e secondo comma. L'ufficio di presidenza del consiglio non può discostarsi dal giudizio del comitato tecnico, se non con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al consiglio regionale, quando sia chiamato a decidere a norma dell'art. 13, secondo comma.

VI - Il comitato tecnico svolge attività di consulenza a favore dei gruppi, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, a richiesta del capogruppo o del destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, secondo comma, anche in via breve. L'attività di consulenza non comporta il dovere di compilare rapporti e formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.

VII - Non possono essere chiamati a far parte del comitato tecnico:

a) i consiglieri regionali in carica;

b) i consiglieri cessati dalla carica che in qualità di capogruppo, o ad altro titolo, a norma dell'art. 3, secondo comma, abbiano quietanzato mandati relativi a rendiconti di cui non sia stata ancora accertata la regolare redazione.

Art. 13.

I - Entro il termine assegnato dalle norme vigenti per presentare il conto consuntivo del consiglio regionale all'assemblea per l'esame e l'approvazione, l'ufficio di presidenza con propria deliberazione accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del medesimo anno solare cui si riferisce il consuntivo del consiglio regionale:

a) non sussistono irregolarità di redazione dei rendiconti di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge;

b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto, e conseguentemente dispone — con effetto dal primo giorno del mese successivo — che il versamento dei contributi in danaro sia sospeso fino alla regolarizzazione, o — nel caso di mancato deposito — fino all'accertamento dell'avvenuto deposito degli atti redatti in modo regolare.

II - Spetta al gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui alla lettera b) del primo comma sanare le irregolarità, rimuovere le inadempienze e chiedere che l'ufficio di presidenza del consiglio si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento. L'ufficio di presidenza decide sulla base del rapporto del comitato tecnico, a norma dell'art. 12, quinto comma, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'ufficio di presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi in danaro. Nel caso in cui l'ufficio di presidenza non raggiunga l'unanimità, l'argomento è rimesso al consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.

Art. 14.

I - Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ai mandati di pagamento ordinati sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del consiglio regionale intestato a «contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» sono allegate, quali documenti giustificativi della spesa, esclusivamente le copie delle deliberazioni le quali dispongono:

a) che sia sospeso il pagamento dei contributi in danaro, ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera b);

b) che cessi la sospensione del pagamento dei contributi in danaro, ai sensi dell'art. 13, secondo comma.

II - Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonché all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti sospesi.

Art. 15.

I - L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze dei rendiconti, nonché alle eventuali rettifiche dei rendiconti irregolari, utilizzando a tale scopo il Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.

I - Ai componenti il comitato tecnico sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'ufficio di presidenza del consiglio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d'opera intellettuale a favore del consiglio regionale.

Art. 17.

I - Il controllo della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari avverrà con le modalità della presente legge, a decorrere dalla data stabilita nel primo provvedimento attuativo dell'art. 7, terzo comma.

II - Alla prima nomina del comitato tecnico di cui all'articolo 12 si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

III - Per i collaboratori preposti all'amministrazione e alla tenuta della contabilità dei gruppi consiliari, verranno indetti adeguati corsi di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1984, n. 11, sullo stato giuridico del personale, nonché dell'art. 28, terzo comma, della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sull'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 febbraio 1985

TURCI

(*Omissis*).

(1341)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. **52.**

Finanziamento per la costruzione dell'ala nuova della casa di riposo per anziani (ospizio di carità) in comune di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione dell'ala nuova della casa di riposo per anziani (ospizio di carità) in comune di Aosta è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per la esecuzione della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 42700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)», allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso debitamente integrato con legge regionale 14 agosto 1984, n. 44.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 42700 (di nuova istituzione) - Settore 2.2.3. Sicurezza sociale - Programma 2.2.3.04. Servizi sociali. — Spese per la costruzione della nuova ala della casa di riposo per anziani in comune di Aosta . . . . L. 2.000.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 53.

Aumento, per l'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 27 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: « Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni », è autorizzata, limitatamente all'anno 1984 la maggiore spesa di L. 2.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 23400. — Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (L.R. 11 novembre 1974, n. 44) . . . . . . L. 2.000.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 54.

Concessione di un contributo straordinario al consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 27 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1984, un contributo straordinario di L. 100.000.000 a favore del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 graverà sul cap. 30260 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per lo adempimento di funzioni normali - spese di investimento. Allegato n. 8 - settore 1 - assetto del territorio e tutela dell'ambiente) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese d'investimento . . . L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 30260. — Contributi per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 55.

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: « Protezione della flora alpina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 27 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 una ulteriore spesa di L. 60.000.000.

Art. 2.

La spesa per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 29350 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari somma del fondo globale iscritto al cap. 50000 del bilancio per l'esercizio 1984.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 29350. — Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura (L.R. 31 marzo 1977, n. 17) . L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. **56.**

Rifinanziamento, per l'esercizio 1984, delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 23 e 25, concernenti l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi fra gli artigiani e fra i commercianti della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1984, un ulteriore contributo per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito ed i consorzi sotto elencati, fino all'ammontare massimo di L. 140.000.000 così ripartite:

1) L. 60.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

2) L. 80.000.000 al consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2.

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 140.000.000, a carico della Regione, graverà sui capitoli 36600 e 36900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » (spese di investimento allegato n. 8 settore II - sviluppo economico) del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spesa di investimento) . . . L. 140.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 36600. — Contributo al consorzio garanzia fidi fra gli artigiani delle Associazioni artigiani:

L.R. 16 giugno 1978, n. 23.
L.R. . . . . L. 60.000.000

Cap. 36900. — Contributo al consorzio garanzia fidi fra i commercianti:

L.R. 16 giugno 1978, n. 25.
L.R. . . . . L. 80.000.000

Totale in aumento . . . L. 140.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. **57.**

Inserimento del centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta fra le associazioni culturali valdostane di cui alle leggi regionali 9 dicembre 1981, n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta è inserito fra le associazioni culturali valdostane di cui alle leggi regionali 9 dicembre 1979, n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31, allegato *A*, per un contributo annuale di L. 25.000.000 a decorrere dall'anno 1984.

Art. 2.

Il maggior onere a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 25.000.000 annue a decorrere dall'anno 1984, graverà sul cap. 46260 (contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1984 mediante prelievo della somma di L. 25.000.000 dal cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) », settore IV - promozione sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 50.000.000 delle risorse disponibili al programma 2.2.4.08 « attività culturali e scientifiche » del bilancio pluriennale della Regione 1984-86.

Per gli esercizi successivi, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 25.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 46260. — Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali:

L.R. 9 dicembre 1981, n. 79 e L.R. 15 luglio 1982, n. 31 L. 25.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 58.

Concessione di un contributo straordinario all'associazione sport invernali Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 27 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1984 un contributo straordinario di L. 50.000.000 a favore della associazione sport invernali Valle d'Aosta.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 47500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di L. 50.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante aumento delle entrate derivanti da interessi su giacenze di cassa, già accertato sul cap. 09200 della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1984.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 09200. — Interessi su giacenze di cassa L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 47500. — Interventi per attività sportive - L.R. 26 agosto 1974, n. 35; L.R. 4 agosto 1975, n. 33; L.R. 5 luglio 1976, n. 21; L.R. 3 gennaio 1977, n. 7; L.R. 18 luglio 1977, n. 51; L.R. 28 dicembre 1979, n. 84 e L.R. 14 luglio 1982, n. 25 L. 50.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 59.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni: interventi a favore dello sport.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 27 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 10.000.000 il cui onere graverà sul cap. 47600 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si fa fronte mediante il costante accertato incremento delle entrate derivanti dai proventi della casa da gioco di Saint-Vincent con iscrizione al cap. 300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e del bilancio pluriennale 1984-86.

A decorrere dal 1987 gli oneri di cui alla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATE

Variazione in aumento:

Cap. 300. — Tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . . . L. 10.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 47600. — Interventi a favore dell'informazione sportiva - L.R. 26 agosto 1974, n. 35; L.R. 5 luglio 1976, n. 21 e L.R. 14 luglio 1982, n. 25 . . . . L 10.000.000

Art. 3.

Al bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Titolo I. — Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria I tributi propri:

anno 1985 . . . . L. 10.000.000
anno 1986 . . . . L. 10.000.000

Totale . . . L. 20.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

2.2.2.4. — Settore: Promozione sociale.

2.2.4.10. — Programma: Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale.

anno 1985 . . . . L. 10.000.000
anno 1985 . . . . L. 10.000.000

Totale . . . L. 20.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 60.
Rifinanziamento, per l'esercizio 1984, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 (contributi per l'incremento del patrimonio alpinistico).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1984, la maggiore spesa di L. 300.000.000. Il relativo onere graverà sul cap. 37350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in L. 300.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento - settore 2, sviluppo economico) - Allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, debitamente integrato con legge regionale 14 agosto 1984, n. 44.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . L. 300.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37350. — Contributi e sussidi ad enti e privati per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico:

L.R. 10 gennaio 1961, n. 2 e L.R. 9 maggio 1963, n. 11 . . . . L. 300.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 61.
Aumento della spesa per interventi a favore di attività nel settore del turismo e del tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dello stanziamento iscritto al cap. 37200 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 è aumentato, limitatamente allo stesso esercizio 1984, di L. 200.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in L. 200.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 («Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore 2, sviluppo economico») - Allegato 8, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 debitamente integrato con legge regionale 14 agosto 1984, n. 44.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37200. — Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero:

L.R. 11 agosto 1981, n. 53 e L.R. 6 luglio 1984, n. 35 . . . . L. 200.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1984, n. 62.
Finanziamento della Regione per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000, per l'anno 1984, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da parte della unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 39410 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ».

Art. 2.

Le prestazioni da erogare dall'unità sanitaria locale sono fissate in armonia col piano socio-sanitario regionale per il triennio 1983-85, e determinate con atti di indirizzo della giunta regionale, salvo ratifica del consiglio regionale.

Art. 3.

Per l'impiego delle somme destinate agli scopi di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale istituisce apposita contabilità speciale.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 39410 (di nuova istituzione). — Finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive previste dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, erogate dall'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta .	L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 novembre 1984

ROLLANDIN

(1389)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 dicembre 1984, n. 26.

Fissazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1985.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 29 *gennaio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano;

Visto il decreto del persidente della giunta provinciale 19 dicembre 1983, n. 31;

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6340 del 19 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in L. 293.000 con decorrenza 1° gennaio 1985 in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7.

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1985 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa, a sensi dell'art. 8, penultimo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, è fissato in L. 4.000 per ora lavorativa e in L. 447.000 come importo massimo per la prestazione mensile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 dicembre 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1985
Registro n. 1, *foglio n.* 127

(879)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale *ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi* ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei **fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221